



CITTA' DI CASTROVILLARI

REGOLAMENTO INTERNO
PER LA FUNZIONE DELIBERANTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 28 Giugno 2006
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.23 del 30 Luglio 2012*

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Consiglieri Comunali
- Art. 2 - Prima seduta del consiglio – consigliere anziano
- Art. 3 - Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II° GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4 - Composizione
- Art. 5 - Costituzione
- Art. 6 - Presa d'atto del consiglio
- Art. 7 - Conferenza dei capigruppo

TITOLO III° COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8 - Istituzione e composizione
- Art. 9 - Definizioni e funzioni
- Art. 10 - Durata
- Art. 11 - Composizione e nomina (Modificato con Delibera CC 23/2012)
- Art. 12 - Insediamento e nomina del presidente
- Art. 13 - Sedute
- Art. 14 - Competenze e poteri
- Art. 15 - Consultazioni ed audizioni
- Art. 16 - Commissioni speciali o di inchiesta
- Art. 17 - Sedute delle commissioni

TITOLO IV° ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 18 - Sede riunioni

- Art. 19 - Sessioni
- Art. 20 - Convocazione
- Art. 21 - Seduta prima convocazione
- Art. 22 - Seduta seconda convocazione
- Art. 23 - Ordine del giorno
- Art. 24 - Sedute – Adempimenti preliminari - Verbali
- Art. 25 - Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V° DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 26 - Ordine durante le sedute
- Art. 27 - Sanzioni disciplinari
- Art. 28 - Tumulto in aula
- Art. 29 - Comportamento del pubblico
- Art. 30 - Prenotazione per la discussione
- Art. 31 - Svolgimento interventi
- Art. 32 - Durata interventi
- Art. 33 - Partecipazione degli assessori
- Art. 34 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 35 - Fatto personale
- Art. 36 - Udienze conoscitive
- Art. 37 - Dichiarazione di voto
- Art. 38 - Verifica numero legale
- Art. 39 - Votazione
- Art. 40 - Irregolarità nella votazione
- Art. 41 - Verbalizzazione riunioni
- Art. 42 - Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 43 - Segretario – incompatibilità

TITOLO VI° DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 44 - Diritto all'informazione dei consiglieri comunali
- Art. 45 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni
- Art. 46 - Interpellanze
- Art. 47 - Svolgimento delle interpellanze
- Art. 48 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

- Art. 49 - Mozioni
- Art. 50 - Emendamenti alle mozioni
- Art. 51 - Votazione delle mozioni
- Art. 52 - Mozione d'ordine

TITOLO VII° PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 53 - Proposta di mozione di sfiducia costruttiva – Nomina, revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 54 - Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 55 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 56 - Entrata in vigore

TITOLO I°
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, la elezione, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative, inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Articolo 2
Prima seduta del Consiglio.
Consigliere anziano

1. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla convocazione. Per la circostanza è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del testo unico 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va

contestualmente partecipata al Prefetto.

Articolo 3
Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico 267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'assemblea;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - elezione Commissione elettorale comunale.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'assemblea avviene a scrutinio segreto. Ogni Consigliere esprime una sola preferenza. Il Presidente dell'assemblea viene eletto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, sia nella prima che nella seconda votazione. Dopo il terzo scrutinio, viene eletto Presidente colui il quale riporta il maggior numero dei voti espressi. Nella votazione utile alla elezione del Presidente, viene eletto Vice Presidente il Consigliere, che consegue il maggior numero dei voti, a norma dell'articolo 9 dello statuto.

TITOLO II°
GRUPPI CONSILIARI

Articolo 4
Composizione

1. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi, non corrispondenti alle liste elettorali, nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga alla segreteria del Comune.

Articolo 5 Costituzione

1. Nella prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Presidente ed al Segretario comunale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capogruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti ed i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni.
2. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dello eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo, fermo restando la disposizione dell'articolo 15, comma 2, dello statuto comunale.

Articolo 6 Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Articolo 7 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente o dal Sindaco per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente o il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
2. La conferenza dei Capigruppo è altresì convocata su richiesta della Giunta o di uno o più Capigruppo sia per programmare e predisporre i lavori consiliari che per discutere ogni altro problema riguardante l'attività politica e amministrativa dell'ente.

TITOLO III° COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 8 Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - I^ COMMISSIONE*
Bilancio, Finanze, Attività Produttive e Problematiche dello sviluppo e del lavoro
 - II^ COMMISSIONE*
Lavori Pubblici, Urbanistica, Viabilità, Trasporti ed Ambiente
 - III^ COMMISSIONE*
Igiene, Sanità, Servizi Socio assistenziali
 - IV^ COMMISSIONE*

Pubblica Istruzione, Cultura,
Formazione Professionale, Sport,
Turismo e Tempo Libero

Articolo 9 **Definizioni e funzioni**

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono articolazioni interne del Consiglio costituite dal medesimo con criterio proporzionale nell'esercizio della propria potestà di auto - organizzazione.
2. Le suddette Commissioni hanno funzioni consultive e dispongono di poteri istruttori e referenti relativamente a tutti gli atti di competenza del Consiglio.

Articolo 10 **Durata**

1. Le Commissioni consiliari permanenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.

Articolo 11 **Composizione e nomina** (modificato con Delibera CC 23/2012)

1. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente è fissato in cinque, compreso il Presidente, di cui due in rappresentanza della minoranza.
2. Ciascun gruppo procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti. Il Presidente del Consiglio cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi consiliari. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone alla approvazione del Consiglio la composizione delle

commissioni.

3. I consiglieri comunali, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio onde assicurare il massimo di rappresentatività possono far parte di più commissioni, in particolare sia delle commissioni permanenti che di quelle espressamente indicate nell'art. 16 del vigente regolamento interno,
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessario la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il capogruppo un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla relativa sostituzione.
5. Ogni capogruppo può, per il periodo massimo di tre mesi, disporre la sostituzione di un componente la commissione appartenente al proprio gruppo con un altro.
6. Alle commissioni permanenti partecipa con diritto di parola e può avanzare proposte, senza diritto al voto, il presidente del Consiglio. I consiglieri comunali che non fanno parte della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della stessa. A detti consiglieri è concesso il diritto di parola e di avanzare proposte. Ogni consigliere ha diritto di essere componente di almeno una commissione.
7. I consiglieri appartenenti a gruppi non rappresentati nella commissione, ai cui lavori però intervengono, hanno diritto di parola e possono avanzare proposte senza diritto di voto. Il Sindaco e i membri della Giunta Comunale componenti per materia, partecipano, se invitati, alle sedute senza diritto di voto. Possono partecipare, altresì, se invitati i dirigenti ed i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria della pratica.
I presidenti delle commissioni dovranno dare avviso della convocazione a tutti i

consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta fissata.

Articolo 12

Insedimento e nomina del Presidente

1. Ciascuna Commissione permanente è convocata, per l'insediamento e la elezione del Presidente, dal proprio componente più anziano di età.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza di voti.
3. Se nessuno dei componenti riporta la maggioranza assoluta dei voti nella prima e nella seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero dei voti.
4. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
5. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca fissandone l'ordine del giorno, ne presiede la seduta.
6. In seno alle Commissioni le funzioni di Segretario sono espletate da un funzionario dell'amministrazione, designato dalla Giunta Municipale, che redige processo verbale delle sedute, che sottoscrive unitamente al Presidente.

Articolo 13

Sedute

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso da notificare, a mezzo del messo

comunale, almeno tre giorni prima della seduta.

2. In caso di particolari necessità le Commissioni possono essere convocate con preavviso di 24 ore, anche informalmente.
3. Negli stessi termini sarà affissa copia dell'avviso all'albo pretorio.
4. Il Presidente della Commissione è tenuto a convocarla, entro il termine di 5 giorni, quando ne facciano richiesta almeno due componenti o il Sindaco (o suo delegato).
5. Le sedute delle Commissioni sono tenute nei locali della sede municipale e sono pubbliche, salvi i casi in cui motivatamente sia stabilito diversamente o si tratti di questioni concernenti persone.
6. Le sedute sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Il Sindaco o suo delegato hanno diritto di partecipare ai lavori di ciascuna Commissione.
8. Le assenze dalle riunioni dei componenti le Commissioni consiliari devono essere motivate e, dove l'assenteismo non giustificato dovesse riguardare più di tre sedute consecutive, il presidente della commissione dovrà invitare il Consigliere ad essere presente alle riunioni programmate, rendendolo edotto che dal suo comportamento potrà derivare la decadenza dalla Commissione medesima.
9. La competenza del provvedimento è demandata al Consiglio comunale.

Articolo 14

Competenze e poteri

1. Alle Commissioni consiliari permanenti devono essere sottoposte, per l'esame preliminare, in tempo utile, ed in ogni caso sette giorni prima dell'inizio dei lavori del Consiglio comunale, tutte le proposte di deliberazioni che saranno oggetto di discussione ed approvazione da parte del Consiglio stesso.
2. In difetto, la proposta di delibera potrà essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio comunale, solo con il consenso unanime di tutti i Capigruppo.
3. Si potrà derogare al disposto dei commi che precedono, nel caso di convocazione urgente del Consiglio per come previsto dallo statuto comunale.
4. Le Commissioni presentano nelle materie di loro competenza le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che siano richieste dal Consiglio, procurandosi, a tal fine, dal Sindaco, dagli Assessori competenti o direttamente dagli uffici, informazioni, notizie, e documenti.
5. In nessun caso potrà essere loro opposto il segreto d'ufficio.
6. Le Commissioni hanno il diritto di richiedere l'intervento del Sindaco, degli Assessori, nonché dei dirigenti e dagli impiegati degli uffici comunali per chiedere loro relazioni e chiarimenti su questioni amministrative delle quali siano a conoscenza per ragioni di ufficio.
7. Le Commissioni consiliari permanenti non hanno in ogni caso potere deliberativo.

8. Nel caso in cui una Commissione si sia espressa all'unanimità dei componenti e con l'intervento di tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari su una proposta di delibera da sottoporre al Consiglio, il Presidente della Commissione ne darà formale comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
9. Quest'ultimo inviterà il Consiglio a votare direttamente sulla proposta approvata in Commissione, sentita la relazione del Presidente della Commissione stessa o di un suo delegato.
10. Resta salva la facoltà di ogni Capogruppo di motivare le scelte del gruppo consiliare rappresentato con una dichiarazione di voto.

Articolo 15

Consultazioni ed audizioni

1. Tutte le volte che lo ritengano necessario le Commissioni consiliari potranno avvalersi del parere dei sindacati, di associazioni di categoria, di consulenti ed esperti; potranno altresì dare corso ad audizioni richieste da gruppi di cittadini e da formazioni sociali.

Articolo 16

Commissioni speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio, secondo quanto dettato dallo statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Articolo 17

Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito, e della convocazione dovrà essere data adeguata pubblicità, mediante affissione dell'ordine del giorno all'albo pretorio, almeno 48 ore prima della convocazione delle singole Commissioni.
2. La seduta non può mai essere pubblica, quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV°

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 18

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, nell'apposita sala della sede comunale.
2. Gli organi ed i soggetti che hanno la competenza a convocare il Consiglio comunale possono, per la trattazione di specifici argomenti di particolari esigenze, disporre, con giusta

motivazione, che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni, e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 19

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o dal Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Articolo 20

Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona

con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio in Castrovillari e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza. Lo stesso criterio si applica

anche per le riunioni del Consiglio che si svolgono fuori dalla sede comunale.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta, all'esame del Consiglio, se, almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie, e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza, non sia stata depositata nell'ufficio di segreteria unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nel caso che la convocazione del consiglio sia preceduta da giorni festivi o da interruzioni dell'attività lavorativa, l'Amministrazione comunale dovrà garantire la possibilità di presentare da parte dei Consiglieri comunali ordini del giorno, istanze o quant'altro ritenuto utile per l'espletamento del proprio mandato in relazione allo svolgimento dello stesso.
11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Articolo 21

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 22

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 20.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 20.

Articolo 23

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'articolo 19.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 24

Sedute – Adempimenti preliminari - Verbali

1. Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.
2. I verbali delle deliberazioni del Consiglio vengono depositati presso la Segreteria Generale dell'Ente a disposizione dei Consiglieri, i quali vengono informati dell'avvenuto deposito, ed ove nel termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione di deposito non vengono avanzati rilievi, gli stessi si intendono approvati.
3. Nel caso di rilievi, i relativi verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

Articolo 25
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
2. Le sedute pubbliche del Consiglio possono essere trasmesse radiofonicamente e televisivamente, e nel rispetto, comunque, delle norme vigenti in materia.

TITOLO V°
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 26
Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare, se non per ordine del Presidente, nell'area riservata al consiglio, e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte riservata al Consiglio.
4. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari.
5. Qualora, per esigenza delle materie in discussione, fosse necessaria la presenza di persone esterne, il Consiglio può autorizzare la presenza di persone esterne.

Articolo 27
Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della trattazione del punto all'ordine del giorno. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo, avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione e l'allontanamento potrà avvenire qualora tale proposta ottenga il voto dei 2/3 dei Consiglieri presenti. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Articolo 28
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente

sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Articolo 29

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo, deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Articolo 30

Prenotazione per la discussione

1. Qualora si verifichi l'assenza del relatore del punto all'ordine del giorno da discutere, lo stesso sarà trattato nella prima seduta utile del prossimo Consiglio comunale a meno che il relatore non abbia delegato per iscritto altro relatore.
2. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima o durante la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, facendone richiesta al Presidente.
3. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono preventivamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Articolo 31

Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire, solo nel caso in cui, al loro rientro, sia terminata la discussione del punto all'ordine del giorno.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

Articolo 32

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto all'intero Consiglio comunale.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i trenta minuti per la discussione su qualsiasi tipo di proposte di deliberazioni, comunque sottoposte all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - b) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni di cui al precedente punto a), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - c) i cinque minuti per gli interventi per

fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Articolo 33

Partecipazione degli assessori

1. Gli Assessori devono essere presenti alle adunanze del Consiglio comunale, e possono partecipare, con funzioni di relatori, ed intervenire in ogni argomento, iscritto all'ordine del giorno che riguardi competenze del proprio assessorato, con le stesse prerogative dei Consiglieri, ma senza diritto di voto.

Articolo 34

Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga**

rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni, possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Articolo 35

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarne la motivazione. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.
4. Sia il Consigliere che chiede la parola, sia il Consigliere che ha dato origine alla richiesta, nelle loro motivazioni non potranno eccedere del tempo di cinque minuti.

Articolo 36

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente al Consigliere più giovane di età.

Articolo 37

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione il Capogruppo o un suo delegato può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Qualora un Consigliere, appartenente ad un gruppo, si determini nella votazione in maniera diversa, può anch'egli fare dichiarazione di voto in un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 38

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei

Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro venti minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Articolo 39 **Votazione**

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Articolo 40 **Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Articolo 41 **Verbalizzazione riunioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a

favore e contro ogni proposta. Il Segretario può avvalersi per la verbalizzazione delle registrazioni audiovisive delle sedute del Consiglio.

2. Essi vengono firmati dal Presidente e dal segretario e vengono approvati secondo le modalità di cui all'articolo 24 – comma 2 – del presente regolamento.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Articolo 42 **Revoca e modifica deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si considerano come non avvenute, nel caso non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Articolo 43 **Segretario - Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il consiglio nomina il Consigliere più giovane di età a cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO VI° **DIRITTI E PREROGATIVE DEI** **CONSIGLIERI**

Articolo 44
Diritto all'informazione
dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali e i rappresentanti del Comune all'interno degli enti o società di cui il Comune faccia parte hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione ed ai documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti. Hanno, altresì, diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo.
3. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.
5. Sulle copie di atti o documenti rilasciate ai Consiglieri, sempre dichiarate conformi agli originali, dovrà essere indicato che trattasi di copie destinate agli usi esclusivamente inerenti alla carica ricoperta dal richiedente.

Articolo 45
Interrogazioni – Interpellanze –
Mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, su argomenti che interessano la vita e l'attività del Comune.

2. L'interrogazione consiste nella domanda scritta tendente ad accertare se un determinato fatto sia vero e se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco od alla Giunta, o se la giunta o il sindaco abbiano preso o stiano per prendere talune soluzioni su oggetti determinati.
3. Esse sono presentate per iscritto al Presidente od al Sindaco da uno o più consiglieri, almeno 48 ore prima della convocazione del Consiglio comunale.
4. Il Consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
5. Il Consigliere, nel presentare le interrogazioni, dispone di un tempo non superiore ai cinque minuti.
6. Il Sindaco, o l'Assessore delegato alla materia cui si riferisce l'interrogazione, potrà dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente o di dover differire la risposta nella seduta successiva, da tenersi comunque entro e non oltre trenta giorni dal differimento.
7. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore delegato alla materia trattata all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
8. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

9. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
10. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

Articolo 46 Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente o al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta dello stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco risponde immediatamente o nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Articolo 47 Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, immediatamente o nella prima seduta utile, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, per un tempo non superiore ai dieci minuti, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto

di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta, data dal Sindaco o dall'Assessore ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Articolo 48 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze, il Sindaco o l'Assessore possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare complessivamente più di una ora per seduta.

Articolo 49 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento e può avere ad oggetto anche orientamenti o

valutazioni politiche su questioni generali che non riguardano l'amministrazione comunale.

2. La mozione è presentata al presidente prima dell'inizio della seduta, che ne dispone l'acquisizione. Essa viene discussa immediatamente all'inizio della seduta.
3. La mozione, comunque presentata al di fuori della seduta, viene discussa nella prima seduta utile di Consiglio.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
6. Non sono consentiti altri interventi, oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Articolo 50

Emendamenti alle mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione, è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale, dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Articolo 51

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 52

Mozioni d'ordine

1. Costituisce mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, il rilievo sul modo o l'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sulla ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione questi può appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano, senza discussione.

TITOLO VII°

PROCEDURE PARTICOLARI

Articolo 53

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Nomina, revoca e sostituzione degli Assessori

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Entro trenta giorni decorrenti dall'avvenuto insediamento del Sindaco, il Consiglio discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 54
Decadenza e dimissioni dalla carica
di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché "di diritto" allorquando si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 59 Testo Unico 267/2000.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'articolo 59 del Testo Unico 267/2000 e dall'articolo 13, comma 3, dello Statuto dell'Ente.
3. Il Consigliere comunale può decadere altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene alle sessioni, sia ordinarie che straordinarie, per tre volte consecutive.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.
6. L'articolo 38, comma 8, del Testo Unico 267/2000, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di Consigliere.

Articolo 55
Adempimenti in ordine ai diritti
di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo , nonché i diritti di ricerca e di visura.

Articolo 56
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalle leggi e dallo statuto, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.